



RAPPORTI TRA AVVOCATO E TESTIMONE: L'INTIMAZIONE AL TESTIMONE CON IL NOVELLATO ART. 250 C.P.C.

l d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha profondamente innovato l'art. 250 del codice di rito introducendo tre nuovi commi; l'ultimo dei commi introdotti, e perciò ora il quinto comma del nuovo art. 250 c.p.c., rappresenta certamente la più importante delle innovazioni relative alla procedura di intimazione dei testimoni, consentendo anche al difensore di effettuare la notificazione "con lettera raccomandata" da depositare con "la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento" nella cancelleria del giudice senza indicazione di alcun termine preciso e, perciò, si presume, con possibilità di deposito anche all'udienza di assunzione delle prove.

Il nuovo terzo comma dell'art. 250 c.p.c. consente anche la notificazione a mezzo di "telefax o posta elettronica". È tuttavia singolare che, secondo il comma quarto dell'art. 250 c.p.c., nessun incombente particolare spetti al difensore che abbia effettuato la notificazione con questi ultimi due mezzi richiedendo il deposito nella cancelleria del giudice dell'atto notificato solo per la notificazione a mezzo raccomandata. Questo argomento, tuttavia, non interessa il presente articolo e potrà essere eventualmente esami-

nato in un secondo tempo. Ciò che interessa e rileva, come detto, è la possibilità per il difensore di poter notificare direttamente l'atto di intimazione al testimone, con mezzi anche diversi dalla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

L'art. 250 c.p.c., come detto, è stato innovato mediante l'introduzione di nuovi commi in aggiunta all'unico comma previsto con la vecchia formulazione del codice di rito, formulazione che risaliva, senza che sia mai intervenuta alcuna modificazione, fin dal momento di emanazione del codice di procedura civile, avvenuta con l'approvazione del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e in vigore fin dal 21 aprile 1942.

La profonda innovazione introdotta con la novella del 2005 porta con sé, ad avviso dello scrivente, una vera e propria rivoluzione nei requisiti dell'intimazione al testimone.

Infatti, se i requisiti di cui all'art. 250 c.p.c. al comma primo, non sono mutati nella loro indicazione ed elencazione minima, e necessaria ai fini del raggiungimento dello scopo, (Cass. civ. sez. III, 12 ottobre 1982, n. 5264), e cioè, intimazione ai testimoni ammessi a comparire con indica-

1) luogo;

2) giorno;

3) ora fissata;

4) indicazione del giudice che assume la prova;

5) indicazione della causa nella quale debbono essere sentiti i testimoni;

certamente la nuova possibilità che non solo la provenienza dell'atto sia del difensore della parte interessata, come già in precedenza, ma che sia lo stesso difensore a poter provvedere con atto proprio, e non solo di sua provenienza, alla notificazione, introduce la novità per la stessa parte interessata di non doversi limitare al rispetto dei soli requisiti indispensabili e necessari per una valida intimazione, ma di poter aggiungere anche l'indicazione dei capitoli di prova, ammessi dal Giudice istruttore, sui quali il testimone sarà interrogato e sentito.

Il difensore della parte interessata, infatti, se prima non poteva secondo la dottrina prevalente – Saitta e Andrioli: "*l'intimazione si qualifica come atto, dal punto di vista soggettivo, dell'ufficiale giudiziario, e da quello strutturale, come atto di citazione, senza tuttavia possibilità di applicazione del più articolato modello contenutistico proprio degli atti di parte di cui all'art. 125*" – aggiungere nulla ai requisiti propri dell'atto indicati dal comma primo dell'art.

250 c.p.c., in quanto l'atto non gli apparteneva dal punto di vista soggettivo per esserne un semplice richiedente, ora, con la nuova formulazione dell'art. 250 c.p.c., che espressamente prevede che sia il difensore a predisporre integralmente l'atto di intimazione – e che, perciò, evidentemente gli appartenga anche sotto il profilo soggettivo – il difensore ben potrà introdurre utili elementi – purché corretti e legittimi perché non in contrasto con le norme che regolano il processo, quali il principio del contraddittorio – al testimone, in aggiunta a quelli essenziali, per meglio consentirgli di rendere più efficacemente la propria testimonianza.

Questi elementi da poter aggiungere ai requisiti propri dell'intimazione, potranno essere la precisa stesura dei capitoli di prova sui quali il testimone sarà sentito, con l'indicazione dell'ordinanza che li ha ammessi, indicazione, quest'ultima, resa obbligatoria dalla nuova formulazione dell'art. 103 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

I difensori delle parti, infatti, in seguito prima alle memorie di cui all'art. 184 c.p.c. e, ora, con la nuova formulazione del codice di rito, con le memorie di cui ai

numeri 2 e 3 dell'art. 183 c.p.c., propongono al giudice i capitoli di prova sui quali i testimoni dovranno essere sentiti. Il giudice, con ordinanza resa in udienza o riservata, ammette i capitoli di prova che ritiene importanti ai fini della decisione della causa. Tali capitoli ammessi, e solo ovviamente questi, insieme alla indicazione della ordinanza ammissiva, potranno essere inseriti nella intimazione ai testimoni.

Il difensore della parte trova, infatti, due soli limiti invalicabili nell'approccio con i testimoni (facoltà espressamente prevista e consentita nei procedimenti penali dall'art. 327 *bis* del c.p.c. "Attività investigativa del difensore", articolo introdotto con la legge 7 dicembre 2000, n. 397)

a) il già richiamato principio del contraddittorio, proprio del processo;

b) il codice deontologico che vieta espressamente all'avvocato di rivolgersi al testimone sulle circostanze del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (*Cass. civ. sezioni Unite, 26 ottobre 2000, n. 1135*).

Entrambi i limiti indicati non sono certamente violati con l'indicazione e la stesura dei capitoli

di prova ammessi dal giudice:

– Non è violato il principio del contraddittorio, perché i capitoli di prova ammessi dal giudice sono certamente nella diretta conoscenza delle altre parti del processo in quanto contenuti nelle memorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c., con la formulazione *ante* riforma del 2005 o negli atti precedenti, oppure nelle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. numeri 2 e 3, o negli atti precedenti, nella stesura attuale.

– Non è violato il codice deontologico forense, l'art. 52 (rapporto con i testimoni) perché certamente le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi dal giudice non possono contenere, proprio perché anticipatamente passati al vaglio del giudice, alcuna forzatura o suggestione diretta a carpire deposizioni compiacenti.

Anzi, essendo informato correttamente sui fatti e sulle circostanze di causa contenuti nei capitoli di prova ammessi, il testimone, essendo preventivamente a conoscenza di tali fatti e circostanze importanti di causa sui quali sarà interrogato, potrà meglio documentarsi e, conseguentemente, rendere più efficace e precisa la propria testimonianza.

Giuseppe Garrone